

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 22.

Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, concernente: «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi dei consultori

1. In attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'attività di consulenza di cui all'art. 2, gli accertamenti di cui all'art. 3, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28.

Art. 2

Trattamento medico-chirurgico

1. Il Servizio sanitario regionale fornisce l'assistenza medico-chirurgica complessiva necessaria alla rettificazione di sesso nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) individua le strutture ospedaliere adeguate all'interno delle quali tali interventi potranno essere effettuati;
- b) definisce il corrispettivo delle prestazioni rese ai fini della mobilità sanitaria.

3. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verifica i livelli di attività delle strutture e la loro rispondenza alle esigenze dell'utenza individuando gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.

Art. 3

Interventi specialistici

1. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire fra gli interventi medico chirurgico specialistici quelli di cui alla presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti del Fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 25 giugno 1993, n. 22

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, dove ha acquistato il n. 78 del registro dei progetti di legge su iniziativa del consigliere Vesce;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5^a commissione consiliare;
- La 5^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Paolo Cadrobbi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 1993, n. 4716;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 maggio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 giugno 1993, n. 4869/20828, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'assistenza sanitaria.